

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministro Marco Bussetti
segreteria.ministro@istruzione.it

Al Sottosegretario di Stato
Prof Giuliano Salvatore
segreteria.giuliano@istruzione.it

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
Dott.ssa Carmela PALUMBO DPIT.segreteria@istruzione.it
dpit@postacert.istruzione.it

Al Capo di Gabinetto
Cons. Giuseppe Chinè
segreteria.cdg@istruzione.it

Bologna, lì 14 maggio 2019
Prot. AID n. 29 del 14 maggio 2019

**Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019-
Precisioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.**

In riferimento alla nota di cui all'oggetto (Registro Ufficiale Unico 788 del 06/05/19), l'Associazione Italiana Dislessia AID esprime il proprio disappunto su quanto riportato in *“riferimento ai candidati con disabilità o disturbi dell'apprendimento”*.

Come precisato nello stesso documento *“l'esame di Stato è disciplinato dall'art. 20 del DLGS n.62 dl 2017 e dagli artt. 20 (comma 7) e 21 (comma 5) dell'O.M. n. 205 del 2019.*

L'art. 20 (“Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”) del DLGS 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”) tende a fare una netta distinzione tra studentesse e studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato. Questo perché vengano riconosciuti ad ogni categoria ed all'interno di esse diritti diversi in rapporto alle potenzialità ed alle difficoltà insite in ogni quadro funzionale che esse rappresentano.

Nel caso delle studentesse e degli studenti con disturbo specifico di apprendimento, il suddetto articolo (comma 9-14) ricorda che *“la commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati(Comma 10)”*, garantendo, qualora previsti dal PDP e ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, tempi più lunghi, strumenti compensativi e la eventuale possibilità di effettuare una prova orale sostitutiva per gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera se oggetto di esame. Non si fa nessun altro cenno di differenziazione della prova orale se non quelle previste eventualmente nel PDP.

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 205 dell'11 marzo 2019 (*“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”*) vengono specificate anche le modalità con le quali dovranno aver luogo i colloqui finali (art 19) ed in particolare al comma 5 si sottolinea che *“al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispose per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la*

scelta di cui al quinto periodo”, in modo che “il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso che sceglie una delle buste della terna”.

Anche in questa occasione viene fatta una precisa distinzione tra *Esame dei candidati con disabilità (Art 20) ed Esame dei candidati con DSA e BES (art 21)* ed in particolare al comma 5 dell’art 21 viene ribadito che *“il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.”*

Secondo queste indicazioni quindi il candidato con DSA dovrà svolgere il colloquio finale con le stesse modalità presentate ai suoi compagni, scegliendo una delle tre buste che il presidente di commissione gli presenterà, all’interno delle quali il materiale sarà predisposto in coerenza con il PDP da cui prende avvio il colloquio.

A nostro avviso non vi è alcun motivo chiaro che possa indurre *“a non applicare per i candidati con DSA la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’OM n. 205 del 2019”*, così come invece viene riportato dalla sopracitata nota (Registro Ufficiale Unico 788 del 06/05/19) oggetto di questa lettera.

Si è portati a pensare che il non dover svolgere il colloquio attraverso la scelta delle tre buste sia un vantaggio per un candidato con DSA, ma questa è una distorta visione del problema.


È il ritorno ad un esame differenziato e certamente non inclusivo che agli occhi dei compagni ma anche dello stesso candidato con DSA verrà visto, erroneamente, come un *“ulteriore privilegio”* senza il quale magari non avrebbe avuto la possibilità di conseguire alcun titolo. Nel momento più importante della sua lunga e non sempre facile carriera scolastica l’alunno con DSA, che negli anni spesso si è battuto per non essere considerato e soprattutto non considerarsi *“differente”* dagli altri, si trova ancora una volta *“diversificato”* nel diritto di poter svolgere il

colloquio finale con le stesse modalità di trasparenza dei suoi compagni ma utilizzando strategie idonee alle sue potenzialità ed in coerenza con quanto riportato nel suo PDP.

L'Associazione Italiana Dislessia, con le sue 18.000 famiglie associate, molte delle quali in questi mesi alle prese con gli esami dei loro figli, che da sempre si batte per una scuola inclusiva che, ispirata dai principi costituzionali di eguaglianze e di pari dignità sociale, garantisca a tutti gli alunni con DSA equi diritti sia nelle modalità di apprendimento che di verifica, ritiene che *non applicare per i candidati con DSA la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'OM n. 205 del 2019* sia una grave violazione al loro diritto di autodeterminazione e di pieno sviluppo della persona umana facente parte di una comunità inclusiva.

AID chiede pertanto che nel rispetto dei principi di trasparenza e di equità a cui si ispira l'OM n. 205 del 2019, venga garantita ai candidati con DSA la possibilità di svolgere il colloquio finale degli Esami di Stato con le stesse modalità previste per i suoi compagni, scegliendo una delle tre buste che il presidente di commissione gli presenterà, all'interno delle quali il materiale sarà predisposto in coerenza con il PDP da cui prende avvio il colloquio.

Certi di un Vostro sollecito riscontro,
Distinti saluti

Sergio Messina

Presidente AID